



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **174**

Del **28/09/2021**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 RELATIVO AL GRUPPO -
COMUNE DI FANO - I.E.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18,00** in Fano si è riunito con modalità telematica in videoconferenza, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica virtuale, in attuazione del Provvedimento monocratico n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale e riscontrati i relativi collegamenti audio video opportunamente tracciabili, sono risultati collegati da remoto i signori Consiglieri:

1) CARBONI Edoardo	No	14) MAZZANTI Tommaso	Si
2) CECCHETELLI Carla	Si	15) NICOLELLI Enrico	Si
3) CIPRIANI Enrico	Si	16) PAGNETTI Mirco	Si
4) CLINI Giovanni Alessandro	Si	17) PANARONI Francesco	Si
5) FATTORI Cora	Si	18) PEDINI Giampiero	No
6) FUMANTE Enrico	Si	19) PERINI Federico	No
7) GIACOMONI Agnese	Si	20) PIERPAOLI Giuseppe	Si
8) GIULIANI Matteo	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9) ILARI Gianluca	No	22) SERFILIPPI Luca	Si
10) LUCIOLI Stefano	Si	23) SERI Massimo	No
11) LUZI Carla	Si	24) TARSI Lucia	Si
12) MAGRINI Marianna	Si	25) VALORI Piero	No
13) MARCHEGIANI Stefano	Si		

Presenti: **19** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **VALORI Piero**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PAGNETTI MIRCO, LUZI CARLA, MAZZANTI TOMMASO**.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 RELATIVO AL GRUPPO
- COMUNE DI FANO - I.E.**

La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente integrato con Provvedimento n. 2/2020.

La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai relativi tracciati.

Si sono successivamente collegati i consiglieri Ilari Pedini Seri Carboni e Perini

La consigliera Magrini interrompe la connessione e pertanto risulta assente.

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 23 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 05.08.2021 è stato approvato il "GRUPPO COMUNE DI FANO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - Ex allegato n. 4/4 al D.Lgs.n.118/2011" con riferimento al Bilancio Consolidato 2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 26.08.2021 è stato approvato lo Schema di Bilancio Consolidato 2020 relativo al Gruppo - Comune di Fano;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30.09.2021 con riferimento all'esercizio 2020;
- il D.Lgs. n.118/2011 e il vigente D.Lgs. n.267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità integrata che ha, a tutti gli effetti giuridici, natura autorizzatoria per l'esercizio 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 29.04.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.159 del 30.07.2021 si è provveduto a rettificare il rendiconto della gestione 2020 già approvato con la predetta Deliberazione n. 80/2021 a seguito della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, ex art. 39, comma 2 del D.L. n. 104/2020 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. n. 126/2020;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento contabile e comunicativo relativo al “Gruppo Comune di Fano”, di supporto al modello di governance adottato dall'ente, ma di notevole complessità

- tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Fano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che:

- ai sensi del punto 3 del citato principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.);
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- sempre ai sensi del predetto punto 3:
 - * costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica", secondo le definizioni previste nel richiamato principio contabile:
 1. gli organismi strumentali;
 2. gli enti strumentali, di cui:
 - 2.1 enti strumentali controllati;
 - 2.2 enti strumentali partecipati;
 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. [In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione], di cui:
 - 3.1 società controllate;
 - 3.2 società partecipate;
 - * gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel Gruppo bilancio consolidato nei casi di:
 - a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno

dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione";

Richiamata

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.215 del 17.09.2020 ad oggetto: *"BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI FANO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. Ex allegato n.4/4 al D.Lgs.n.118/2011"*, con la quale è stata effettuata la ricognizione e la ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2019 in conformità alle disposizioni riportate nell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011 e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa (Elenco dei Componenti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Fano ed Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.237 del 05.08.2021 con la quale sono stati individuati i componenti del "GRUPPO COMUNE DI FANO" e del perimetro di consolidamento, ai sensi dell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011 con riferimento al Bilancio Consolidato 2020;

Dato atto che dall'analisi della situazione di fatto delle partecipazioni del Comune di Fano si confermano i due elenchi già individuati con la richiamata Delibera di Giunta Comunale n.237/2021 e che le risultanze di tale analisi sono riportate negli schemi di cui sotto:

- "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Fano":

<i>SOCIETA' (ai sensi dell'art.11 quater e quinquies, D.Lgs.n.118/2011)</i>		
<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>
1	GRUPPO ASET S.P.A.	Società controllata
2	Società aeroportuale "FANUM FORTUNAE" S.r.l.	Società partecipata con quota voti > 20%
<i>ENTI STRUMENTALI (ai sensi dell'art.11 ter, D.Lgs.n.118/2011)</i>		
<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>

1	A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	Ente partecipato
2	A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	Ente partecipato
3	Fondazione Teatro della Fortuna	Ente controllato
4	Fondazione Federiciana	Ente partecipato
5	Fondazione Villa del Bali	Ente partecipato
6	Fondazione di Comunità Città di Fano	Ente partecipato
7	Fondazione Orchestra Regionale delle Marche	Ente partecipato
8	Centro Didattico di Educazione Ambientale Casa Archilei	Ente partecipato
9	Fano Ateneo	Ente partecipato
10	La Carnealesca	Ente partecipato
11	Centro Studi Vitruviani	Ente partecipato
12	A.M.A.T.	Ente partecipato
13	Federculture	Ente partecipato
14	Centro Internazionale di Studi Malatestiani	Ente partecipato

- “Perimetro di Consolidamento”:

Denominazione	% Partecipazione	Consolidamento		
		SI/NO	Motivazione	Metodologia
GRUPPO ASET S.P.A.	97,15%	SI	Società controllata – In house – Bilancio rilevante	Metodo integrale
<i>A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino</i>	11,71%	SI	Ente strumentale partecipato – Bilancio rilevante	Metodo proporzionale

Precisato, con riferimento alla partecipazione nella società controllata ASET S.p.A., che:

- la stessa risulta capogruppo di un gruppo di società (Gruppo ASET S.p.A.) costituito dai seguenti componenti:

GRUPPO ASET S.P.A.		
Capogruppo:	ASET S.P.A. P.I. 01474680418 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Diretta Capitale □ 10.493.910,00	Percentuale di partecipazione 97,15%

Componenti gruppo:	A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. P.I. 02462970415 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale □ 100.000,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 51,00%
	ASET ENTRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. 02565920416 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale □ 110.000,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 60,00%
	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. P.I. 02103040412 Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale €40.000,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 50,00%
	PROMETEO S.P.A. P.I. 02089000422 Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale € 2.826.285,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 9,45%

- il Gruppo ASET S.p.A. redige il bilancio consolidato del gruppo, il quale diviene oggetto del consolidamento con il bilancio del Comune conformemente alla previsione di cui al punto 3 del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. rappresenta:
 - * il consolidamento integrale della controllante ASET S.p.A. e delle società controllate "di diritto" A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. e ASET Entrate Srl in liquidazione;
 - * il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società Adriacom Cremazioni S.r.l. "a controllo congiunto" al 50% con il socio Aspes S.p.A.;
- la società controllata ASET Entrate S.r.l., pur essendo in liquidazione, è compresa nel perimetro di consolidamento, essendo escluse unicamente le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale;
- la società partecipata Prometeo S.p.A. non rientra nell'area di consolidamento di ASET S.p.A.;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. chiuso al 31.12.2020 corrisponde al terzo esercizio dopo la fusione di ASET Holding S.p.A. in ASET S.p.A. e viene redatto in ottemperanza al D.Lgs. n. 127/1991 ed evidenzia un utile consolidato dell'esercizio di €4.358.790,00 di cui €24.651,00 di competenza di terzi;

Visti il D.Lgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art.11-bis, rubricato "Bilancio Consolidato", del D.Lgs. n.118/2011 che al punto 2. prevede che "2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti".*

Richiamata la nota del Comune, di cui al P.G. n.0064939/2021 del 11.08.2021, inviata agli organismi compresi nel perimetro di consolidamento, con la quale sono state comunicate le linee guida e le

direttive, unitamente alle scadenze, per la trasmissione al Comune dei bilanci dell'esercizio 2020 e di tutti gli altri dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato (Reporting Package di riclassificazione dei bilanci secondo lo schema del Bilancio Consolidato approvato con il D.Lgs. n.118/2011 e di individuazione delle operazioni infragruppo con il Comune e gli altri soggetti consolidati al fine della successiva rettifica/elisione);

Dato atto che alla stessa nota hanno risposto:

- Gruppo ASET S.p.A. con nota di cui al P.G. n.67520/2021, con la quale vengono comunicati i dati richiesti;
- A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino con nota di cui al P.G. n. 0065774/2021, con la quale l'A.A.T.O. ritiene non corretta la propria inclusione tra i soggetti appartenenti al GAP e al perimetro di consolidamento del Comune non provvedendo, in tal senso, alla trasmissione dei dati richiesti dal Comune;

Precisato in ordine al riscontro dell'A.A.T.O. n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino che l'indisponibilità dei dati richiesti allo stesso:

- non rappresenta una delle cause di esclusione del consolidamento sopra riportate, di cui al punto 3.1 del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, riferite diversamente a casi estremamente limitati e riguardanti eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
- non pregiudica l'attendibilità del bilancio consolidato del Comune di Fano tenuto conto sia della limitata rilevanza della posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'AATO n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino rispetto al bilancio consolidato del Comune; sia della disponibilità di gran parte delle informazioni necessarie al consolidamento del bilancio di tale soggetto partecipato, quali il rendiconto dello stesso al 31.12.2020 e il dettaglio delle operazioni infragruppo avvenute nel corso dell'esercizio, anche se rilevate esclusivamente secondo le risultanze contabili dei bilanci del Comune di Fano e del Gruppo ASET S.p.A. senza il dovuto riscontro del corrispondente dettaglio di rilevazione nel bilancio di A.A.T.O. n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino;

Ritenuto, dunque, di procedere al consolidamento del bilancio dell'A.A.T.O. n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino in considerazione di quanto sopra precisato;

Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- schema del Bilancio Consolidato dell'anno 2020, comprendente:
 - * “Conto Economico Consolidato”;
 - * “Stato Patrimoniale Consolidato (attivo)”;
 - * “Stato Patrimoniale Consolidato (passivo)”;
- “Relazione sulla gestione e Nota Integrativa” allegata allo schema del Bilancio Consolidato dell'anno 2020, la quale fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento e ogni altra informazione prescritta dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti gli articoli da 80 a 83, di cui al Titolo II rubricato “Il bilancio consolidato”, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 247 del 22.12.2016;

Dato atto che è stata acquisita la relazione dei Revisori dei conti di cui all'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.11-bis, rubricato “Bilancio Consolidato”, del D.Lgs. n.118/2011 che al punto 2. – verbale n.50 del 08.09.2021, allegata alla presente deliberazione;

Attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Vista la proposta presentata in data 08.09.2021 dall'Assessore alle Finanze Sara Cucchiarini;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n.267/2000:

- 1) Parere di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 08.09.2021, favorevole;
- 2) Parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 08.09.2021, favorevole;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla 4^a commissione in data 23.09.2021 (verbale n. 14);

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 20

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 5 (Serfilippi, Scopelliti, Pierpaoli, Tarsi, Ilari)

ASTENUTI: 3 (Giulani, Panaroni, Mazzanti)

Si dà atto che i consiglieri Clini, Giacomoni e Ilari risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. I consiglieri Clini e Giacomoni hanno precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il loro voto sarebbe stato **favorevole**, mentre il consigliere Ilari ha precisato, sempre entro il termine utile per tale dichiarazione, che il suo voto sarebbe stato **contrario**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione dei consiglieri.

Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di confermare** i due elenchi già individuati con la Delibera di Giunta Comunale n.237/2021 come da elenchi sotto riportati:

- **“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Fano”**:

<i>SOCIETA' (ai sensi dell'art.11 quater e quinquies, D.Lgs.n.118/2011)</i>		
<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>
1	GRUPPO ASET S.P.A.	Società controllata
2	Società aeroportuale “FANUM FORTUNAE” S.r.l.	Società partecipata con quota voti > 20%
<i>ENTI STRUMENTALI (ai sensi dell'art.11 ter, D.Lgs.n.118/2011)</i>		
<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>

1	A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	Ente partecipato
2	A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	Ente partecipato
3	Fondazione Teatro della Fortuna	Ente controllato
4	Fondazione Federiciana	Ente partecipato
5	Fondazione Villa del Bali	Ente partecipato
6	Fondazione di Comunità Città di Fano	Ente partecipato
7	Fondazione Orchestra Regionale delle Marche	Ente partecipato
8	Centro Didattico di Educazione Ambientale Casa Archilei	Ente partecipato
9	Fano Ateneo	Ente partecipato
10	La Carnealesca	Ente partecipato
11	Centro Studi Vitruviani	Ente partecipato
12	A.M.A.T.	Ente partecipato
13	Federculture	Ente partecipato
14	Centro Internazionale di Studi Malatestiani	Ente partecipato

- “Perimetro di Consolidamento”:

<i>Denominazione</i>	<i>% Partecipazione</i>	<i>Consolidamento</i>		
		<i>SI/NO</i>	<i>Motivazione</i>	<i>Metodologia</i>
GRUPPO ASET S.P.A.	97,15%	SI	Società controllata – In house – Bilancio rilevante	Metodo integrale
<i>A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino</i>	11,71%	SI	Ente strumentale partecipato – Bilancio rilevante	Metodo proporzionale

3. Di precisare, con riferimento alla partecipazione nella società controllata ASET S.p.A., che:

- la stessa risulta capogruppo di un gruppo di società (Gruppo ASET S.p.A.) costituito dai seguenti componenti:

GRUPPO ASET S.P.A.		
Capogruppo:	ASET S.P.A. P.I. 01474680418 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Diretta Capitale □ 10.493.910,00	<i>Percentuale di partecipazione</i> 97,15%

Componenti gruppo:	A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. P.I. 02462970415 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale □ 100.000,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 51,00%
	ASET ENTRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. 02565920416 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale □ 110.000,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 60,00%
	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. P.I. 02103040412 Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale €40.000,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 50,00%
	PROMETEO S.P.A. P.I. 02089000422 Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta Capitale € 2.826.285,00	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 9,45%

- il Gruppo ASET S.p.A. redige il bilancio consolidato del gruppo, il quale diviene oggetto del consolidamento con il bilancio del Comune conformemente alla previsione di cui al punto 3 del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. rappresenta:
 - * il consolidamento integrale della controllante ASET S.p.A. e delle società controllate "di diritto" A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. e ASET Entrate Srl in liquidazione;
 - * il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società Adriacom Cremazioni S.r.l. "a controllo congiunto" al 50% con il socio Aspes S.p.A.;
- la società controllata ASET Entrate S.r.l., pur essendo in liquidazione, è compresa nel perimetro di consolidamento, essendo escluse unicamente le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale;
- la società partecipata Prometeo S.p.A. non rientra nell'area di consolidamento di ASET S.p.A.;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. chiuso al 31.12.2020 corrisponde al terzo esercizio dopo la fusione di ASET Holding S.p.A. in ASET S.p.A. e viene redatto in ottemperanza al D.Lgs.n.127/1991 ed evidenzia un utile consolidato dell'esercizio di €4.358.790,00 di cui €24.651,00 di competenza di terzi;

4. Di approvare lo schema di Bilancio consolidato dell'anno 2020 del Gruppo "Comune di Fano", nelle risultanze riportate in allegato comprendenti:

- schema del Bilancio Consolidato dell'anno 2020, comprendente:
 - * "Conto Economico Consolidato";
 - * "Stato Patrimoniale Consolidato (attivo)";
 - * "Stato Patrimoniale Consolidato (passivo)";
- "Relazione sulla gestione e Nota Integrativa" allegata allo schema del Bilancio Consolidato dell'anno 2020, la quale fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del

consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento e ogni altra informazione prescritta dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

5. **Dato atto** che è stata acquisita la relazione dei Revisori dei conti di cui all'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.11-bis, rubricato "Bilancio Consolidato", del D.Lgs. n.118/2011 che al punto 2. – verbale n.50 del 08.09.2021, allegata alla presente deliberazione;
6. **Di pubblicare** sul sito dell'Ente "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bilanci", il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 all'approvazione del bilancio stesso e nell'ambito dei "Servizi in evidenza" - "Archivio delibere ed atti" la presente Deliberazione;
7. **Di trasmettere** alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) le risultanze del Bilancio Consolidato 2020 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104 ed in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi;
8. **Di attestare:**
 - il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
 - il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
 - che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto attesta, ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23

VOTANTI: 20

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 5 (Serfilippi, Scopelliti, Pierpaoli, Tarsi, Ilari)

ASTENUTI: 3 (Giulani, Panaroni, Mazzanti)

Si dà atto che i consiglieri Clini, Giacomoni e Ilari risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. I consiglieri Clini e Giacomoni hanno precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il loro voto sarebbe stato **favorevole**, mentre il consigliere Ilari ha precisato, sempre entro il termine utile per tale dichiarazione, che il suo voto sarebbe stato **contrario**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione dei consiglieri.

Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con la motivazione che il termine per l'approvazione definitiva del Bilancio Consolidato 2020 è fissato al 30 settembre 2021.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **174** del **28/09/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 29/09/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
